

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (COMPRESSE LE
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI), IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
NUOVE DISPOSIZIONI, VALIDE PER L'INTERO PAESE, IN MATERIA DI
SOSPENSIONE - AD APRILE E MAGGIO 2020, E A DETERMINATE CONDIZIONI -
DEI VERSAMENTI

L'art. 18 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile scorso, ha previsto, **a determinate condizioni**, la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti:

- a) in autoliquidazione, delle ritenute effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), comprese le addizionali regionali e comunali;
- b) in autoliquidazione, dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19, 20 e 21 del 2020).

In particolare:

1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi NON SUPERIORI a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso**, i predetti versamenti sono sospesi a condizione che abbiano **subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;**

2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi SUPERIORI a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso**, i versamenti sono invece sospesi a condizione che abbiano **subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;**

3) i versamenti sopra indicati sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019** (a prescindere pertanto dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi subita).

4) i versamenti di cui alle lett. a) e c) che precedono sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

5) la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, per i mesi di aprile e maggio 2020, **a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio**

fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

6) i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato;

7) per i soggetti aventi diritto, restano ferme: per il mese di aprile 2020, le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti di cui agli artt. 8, comma 1, del d.l. n. 9/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, pag. 22 e seguenti), e 61, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 15 del 2020); per i mesi di aprile e maggio 2020, le disposizioni dell'art. 61, comma 5, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 33). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'art. 61, commi 4 e 5, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 33).

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.